



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I.

N.750.C.1/5694

Roma, 30 giugno 1994

ALLE PREFETTURE	LORO SEDI
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE DI	
	TRENTO E BOLZANO
ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	
	AOSTA
ALLE QUESTURE	LORO SEDI
AI REPARTI MOBILI	LORO SEDI
AGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ED AI CENTRI	
ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI ED ALLE SEZIONI	
POLIZIA STRADALE	LORO SEDI
AI SETTORI DI POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
AI COMPARTIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA	LORO SEDI
ALL'ISPETTORATO 7° ZONA DI	NAPOLI
AGLI AUTOCENTRI POLIZIA DI	MILANO, PADOVA E ROMA
AI REPARTI VOLO DI	
	FRATICA DI MARE
	PALERMO BOCCA DI FALCO
	REGGIO CALABRIA
	BOVALINO
AI NUCLEI ANTICRIMINE DI	CANOLO NUOVO
	PIANO DI STOCCATO
AI GRUPPI FIAMME ORO	ROMA
AL REPARTO A CAVALLO	ROMA
AL REPARTO OPERATIVO SPECIALE	ROMA

OGGETTO: Soppressione delle gestioni fuori bilancio disposta dalla legge 23 dicembre 1993, n.559. Mense non obbligatorie di servizio.

Com'è noto, la legge 23 dicembre 1993, n.559, nel disporre la soppressione delle gestioni fuori bilancio, ha previsto l'obbligo di affidare in concessione l'esercizio delle attività



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I

- 2 -

tà di protezione sociale, tra le quali sono da annoverare anche le mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato.

L'affidamento - che dovrebbe concretizzarsi entro il prossimo 15 luglio - non appare peraltro praticabile per le mense anzidette anche perchè la quasi totalità di esse, per evidenti motivi di razionalità e funzionalità, è coesistente con quelle obbligatorie di servizio. Ad ogni struttura accede in fatti in modo indifferenziato personale avente o meno titolo alla consumazione gratuita del vitto.

Ciò premesso ed in osservanza della nuova normativa, dal 16 luglio 1994 viene a cessare la gestione fuori bilancio connessa con le ex mense non obbligatorie ed è contemporaneamente instaurata una diversa disciplina che prevede il versamento delle somme pagate dal personale non avente titolo al vitto gratuito ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio statale per essere poi riassegnate al pertinente capitolo di spesa di questo Dipartimento.

Con tale cessazione, dalla stessa data, viene necessariamente meno anche il contributo ex art. 64 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per cui il vettovagliamento della Polizia di Stato si configura ora come un servizio reso gratuitamente al solo personale per il quale ricorrono le condizioni di impiego ed ambientali previste dalla vigente normativa, mentre il rimanente personale, unitamente ai dipendenti di questa e di altre Amministrazioni statali, nonché ai familiari dei dipendenti della Polizia di Stato ed agli stessi dipendenti collocati in quiescenza, ne potrà continuare a fruire solo pagando, in aggiunta al previsto controvalore per ciascun pasto consumato, una quota finalizzata a coprire le spese attinenti all'erogazione del servizio.

Peraltro, per meglio sopperire alle crescenti esigenze derivanti dalla molteplicità e complessità degli impegni



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I

- 3 -

che la Polizia di Stato è chiamata ad assolvere, si ritiene necessario apportare, dalla medesima data, le seguenti variazioni ai criteri applicativi di talune fattispecie previste dalla legge 18 maggio 1989, n. 203, disciplinante la materia.

In particolare, ferme restando le modalità in atto adottate per l'attribuzione del beneficio ai sensi dell'art. 1, lettere a) e c) della stessa legge, sarà consentita la consumazione gratuita dei pasti:

- al personale comunque alloggiato collettivamente in caserma;
- al personale impiegato in attività d'istituto nelle sedi provviste di strutture dell'Amministrazione, tenuto a permanere sul luogo del servizio o che non possa allontanarsene per il tempo necessario alla consumazione del pasto presso il proprio domicilio.

A tale riguardo, premesso che la rammentata impossibilità può anche dipendere dagli orari di inizio o di fine servizio, si fa presente che, per stabilire un univoco criterio applicativo della generica previsione normativa, il presupposto di legge per la consumazione gratuita del vitto presso una mensa dell'Amministrazione non ricorre se, fatte salve le esigenze di servizio, la consumazione dei pasti presso il proprio domicilio risulti oggettivamente possibile in orari compresi tra le 12 e le 15 e tra le 19 e le 21.

Resta inteso che le valutazioni circa la sussistenza delle prescritte condizioni devono tenere conto della distanza tra il luogo del servizio ed il domicilio del personale interessato, avendo riguardo alle specifiche situazioni locali quali l'estensione del centro urbano, la situazione del traffico, nonché la disponibilità ed i tempi di percorrenza dei mezzi di trasporto pubblico.

Pertanto, al fine di evitare l'insorgere di responsabilità

MODULARIO  
INTERNO 314



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I

- 4 -

amministrative per indebita erogazione dei pasti, l'ammissione a mensa deve essere preceduta dagli accertamenti del caso da parte dei funzionari da cui il personale interessato dipende.

In relazione a quanto precede e per la corretta gestione delle cennate attività, sono state predisposte le unite istruzioni, alle quali si prega di attenersi scrupolosamente.

IL CAPO DELLA POLIZIA



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I

Le presenti istruzioni sono finalizzate ad assicurare la tempestiva attuazione della normativa concernente la soppressione delle gestioni fuori bilancio, ivi comprese quelle riguardanti le mense non obbligatorie ed anticipano le più ampie ed articolate disposizioni che saranno contenute in un nuovo regolamento, destinato a sostituire quello del 1962.

\*\*\*\*\*

**ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI CONNESSI CON LA SOPPRESSIONE DELLE MENSE NON OBBLIGATORIE E CON L'AMMISSIONE A PAGAMENTO DEL PERSONALE NON AVENTE TITOLO ALLA CONSUMAZIONE GRATUITA DEL VITTO**

---

## 1) SOPPRESSIONE DELLE MENSE NON OBBLIGATORIE

Entro il prossimo 15 luglio, gli uffici amministrativo-contabili degli Organismi interessati dovranno:

- a) saldare le partite debitorie relative alla gestione delle mense non obbligatorie;
- b) restituire al personale iscritto a vitto le trattenute operate e non utilizzate;
- c) rimborsare alle Prefetture le somme inutilizzate relative al contributo ex art.64 della legge n. 121/1981;
- d) chiudere il registro del fondo economia di mensa destinando le risorse eventualmente esistenti per migliorare il vitto fino alla prevista scadenza;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I

- 2 -

e) chiudere le contabilità e presentarle al Fondo Assistenza del personale della P.S., secondo le consuete modalità.

## 2) AMMISSIONE A PAGAMENTO DEL PERSONALE NON AVENTE TITOLO AL LA CONSUMAZIONE GRATUITA DEL VITTO.

### a) Categorie

Alle mense di servizio possono essere ammessi, previo pagamento della prevista quota:

- 1- i dipendenti della Polizia di Stato per i quali non ricorrono le situazioni di impiego ed ambientali che danno titolo alla consumazione gratuita del vitto;
- 2- il personale dell'Amministrazione civile dell'Interno;
- 3- il personale di altre Amministrazioni dello Stato.
- 4- i familiari dei dipendenti della Polizia di Stato, purchè da questi accompagnati;
- 5- i dipendenti della Polizia di Stato collocati in quiescenza.

La generica autorizzazione a fruire del servizio da parte del personale di cui ai punti da 2 a 5 è rilasciata dal titolare dell'Organismo presso cui è istituita la mensa, a mezzo di apposita tessera nominativa.

### b) Modalità di ammissione

Per la consumazione dei pasti il personale acquista presso la mensa un buono conforme all'allegato modello n. 1, tratto da apposito bollettario.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I

- 3 -

Ogni bolletta consta di una parte denominata "matrice" che rimane all'Ufficio ed una parte denominata "buono", a "madre e figlia", che viene ceduta all'utente.

La cessione dei buoni è preceduta dall'identificazione del richiedente e, per il personale non dipendente dalla Polizia di Stato, anche dalla verifica del possesso della predetta tessera nominativa.

In ogni caso, la fruizione del servizio da parte del personale ammesso a pagamento è consentita a condizione di non compromettere o rendere difficoltosa la consumazione dei pasti al personale avente diritto. Pertanto, le autorizzazioni devono essere rilasciate tenendo conto di tale prioritaria esigenza.

Per l'acquisto di ciascun buono, il personale è tenuto al pagamento di una somma pari al controvalore per pasto della razione viveri e del miglioramento vitto corrisposto per la mensa obbligatoria, maggiorata di L. 1.615 a copertura delle spese che fanno carico all'Amministrazione per l'erogazione del servizio.

Le parti madre e figlia del buono, ritirate all'atto della distribuzione del pasto, sono, le prime unite alla distinta giornaliera di spesa o "carpetta", a dimostrazione del numero di pasti consumati, e le seconde trasmesse in Prefettura con l'unito modello riepilogativo (allegato n. 2), per documentare la spesa del vitto somministrato.

Non sembra superfluo precisare che il finanziamento da parte della Prefettura per ogni pasto consumato dal personale ammesso a pagamento è limitato al controvalore della razione viveri e del miglioramento vitto, atteso che la predetta somma di L. 1.615 costituisce copertura delle spese sostenute per il funzionamento delle mense ed è quindi destinata ad essere recuperata alla disponibilità di questo Ministero.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I

- 4 -

## c) Gestione del contante e procedura per la riassegnazione

Il contante riscosso è custodito in cassa e annotato in entrata sul relativo giornale.

Per ottenere la riassegnazione al competente capitolo di spesa delle somme versate, ai sensi dell'art. 2° del decreto legge 25 maggio 1974, n. 313, è necessario che entro il 15° giorno di ogni mese, ciascun Organismo interessato:

- compili la prescritta distinta di versamento mod. 124 T, disponibile presso le Ragionerie Provinciali dello Stato, annotando i valori riscossi nel mese precedente, la causale, la data ed il capitolo di entrata del bilancio dello Stato, che si fa riserva di precisare con successiva comunicazione telegrafica;
- compili il mod. 181 T, necessario per la riassegnazione delle somme riscosse, anch'esso disponibile presso i predetti uffici;
- presenti la distinta di versamento al visto della Regione Provinciale dello Stato;
- effettuino il versamento alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, con relativa registrazione in uscita sul giornale di cassa, presentando contestualmente la distinta già vista;
- trasmetta a questo Ministero il mod. 181 T vistato, avendo cura di trattenere ai propri atti l'originale della quietanza, da unire alle corrispondenti matrici dei buoni rilasciati.

Contestualmente trasmetterà alla Prefettura copia della predetta quietanza, per le verifiche di cui al successivo punto d).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DI RAGIONERIA  
Servizio Vettovagliamento e Pulizie

Divisione I

- 5 -

Il termine da osservare per le accennate operazioni relative al periodo 16 luglio - 31 agosto 1994, è stabilito al successivo 15 settembre.

## d) Verifiche sulla gestione del contante

La Prefettura verifica la concordanza tra il valore dei buoni riepilogati sul modello allegato n. 2 e l'importo della quietanza relativa allo stesso mese. La quietanza, il modello e le parti "figlia" dei buoni, integrano la documentazione se mestrale da presentare a discarico delle aperture di credito ricevute.

## e) Informazioni e chiarimenti

Per ogni ulteriore chiarimento, gli interessati possono prendere contatti con i seguenti funzionari:

dr. Buonomini, tel. 06/4821628  
dr. Pugliese, tel. 06/46675098  
dr. Sarnataro, tel. 06/46675098,  
oppure tramite fax n.06/4885227

BUONO PER L'AMMISSIONE ALLE MENSE DEL PERSONALE NON AVENTE TITOLO AL VITTO GRATUITO

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.

.....  
(Denom. dell'Organismo)

MATRICE

Bollettario n.....  
Buono d'ammissione n.....  
Ricevuta di L.....  
versate da:  
COGNOME.....  
NOME.....

....., li.....

L'INCARICATO

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.

.....  
(Denom. dell'Organismo)

MADRE

Bollettario n.....  
Buono d'ammissione n.....  
Ricevuta di L.....  
versate dal Sig.....  
.....

....., li.....

L'INCARICATO

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA P.S.

.....  
(Denom. dell'Organismo)

FIGLIA

Bollettario n.....  
Buono d'ammissione n.....  
Ricevuta di L.....  
versate dal Sig.....  
.....

....., li.....

L'INCARICATO

MINISTERO DELL'INTERNO  
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

(Denominazione dell'Organismo)

Riepilogo dei buoni d'ammissione del personale non avente titolo alla consumazione del vitto gratuito nel mese di \_\_\_\_\_.

G I O R N O	N° PASTI
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	

Totale pasti consumati n°

n° x L. (controvalore) = L.  
n° x L. (maggiorazione) = L.

Totale riscosso e da versare L.

L'ADDETTO AL VETTOVAGLIAMENTO



*Scandalo*  
*X FLASH*

*AM*

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LA RIFORMA E LE RELAZIONI  
CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI  
DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

Nr. 555/39/RS-02/4h/1335

Roma, 5 giugno 1989

OGGETTO: - Trasmissione circolare n° 333-A.9807.C(14)  
del 29 maggio 1989 - Mense obbligatorie di  
servizio per il personale della Polizia di  
Stato

- ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP  
. Via Vicenza n° 26

= R O M A =

Per opportuna conoscenza, si trasmette copia  
della circolare in oggetto indicata.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE  
SERVIZIO ORDINAMENTO E CONTENZIOSO

N. 333-A/9807-C (14)

Roma, 29 maggio 1989

OGGETTO: Mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato.

U R G E N T I S S I M O

- |  |                  |
|--|------------------|
| - AI PREFETTI  | <u>LORO SEDI</u> |
| - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI                 | <u>TRENTO</u>    |
| - AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI                 | <u>BOLZANO</u>   |
| - AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA       | <u>A O S T A</u> |
| - AI QUESTORI  | <u>LORO SEDI</u> |
| - AI DIRETTORI DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E | <u>LORO SEDI</u> |
| DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO POLSTATO                             | <u>LORO SEDI</u> |
| - AI DIRIGENTI DEI REPARTI MOBILI POLSTATO                       |                  |
| - AI DIRIGENTI DEI COMMISSARIATI P.S. PRESSO LE DIREZIONI        | <u>LORO SEDI</u> |
| COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO                       | <u>LORO SEDI</u> |
| - AI DIRIGENTI DEGLI AUTOCENTRI POLSTATO                         | <u>S E D E</u>   |
| - AL DIRETTORE DEL REPARTO AUTONOMO MINISTERO INTERNO            |                  |

.....

Come preannunciato con la circolare telegrafica n° 555/559/LEG del 10 maggio u.s., il Parlamento ha definitivamente approvato la legge che disciplina le mense obbligatorie di servizio per il personale della Polizia di Stato, le cui disposizioni vengono estese, contestualmente, al personale dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza e delle altre forze di polizia, previste dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

In vista dell'entrata in vigore del cennato provvedimento (il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale), sono in corso di predisposizione i prescritti decreti di costituzione delle mense obbligatorie di servizio che, in fase di prima applicazione, si riferiscono a quelle in atto operanti.

./.

Con l'occasione, si precisa che la gestione delle mense obbligatorie di servizio, già costituite negli anni passati, a norma delle leggi di bilancio, ed operanti fino all'entrata in vigore della nuova legge, è espressamente convalidata dal 2° comma dell'art. 3, così com'è convalidato il trattamento alimentare accordato, anche se riferito a situazioni diverse da quelle previste dal primo comma dell'art. 3 del D.P.R. 11 settembre 1950, n. 807.

\*\*\*\*\*

Dalla data di entrata in vigore della legge in esame, la costituzione ed il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio, con il connesso trattamento di gratuità per gli interessati, per effetto dell'espresso richiamo alla cennata disposizione del 1950 (Art. 1, comma 2), potranno aver luogo esclusivamente nelle situazioni di impiego e ambientali, dettagliatamente indicate dalla legge in parola.

Giusta il disposto dell'art. 1, comma 1, della legge medesima, dette situazioni riguardano:

- a) il personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, "durante la permanenza nel servizio". La fattispecie comprende sia i servizi svolti fuori sede, per i quali la "permanenza nel servizio" è evidentemente correlata con il protrarsi dell'impiego fuori sede, sia quelli prestati nella stessa sede di servizio. In quest'ultimo caso, il presupposto della permanenza nel servizio va considerato anche alla luce della fattispecie di cui alla successiva lettera d).
- Nella medesima fattispecie a) è pure espressamente compreso il personale impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio. Trattasi, al momento, del personale dei nuclei anticrimine per la Campania, la Sicilia occidentale, la Sicilia orientale, la Calabria e la Sardegna;
- b) il personale impiegato negli ordinari servizi di istituto che, in osservanza dei turni di servizio o delle disposizioni impartite dal dirigente dell'ufficio o reparto di appartenenza, è tenuto a prestare servizio in orari che non consentono di consumare i pasti presso il proprio domicilio. La norma contempla sia il caso di un prolungamento dell'attività lavorativa, che quello del rientro in servizio entro tempi brevi. Come può bene intendersi, la brevità dell'intervallo va rapportata ad obiettive situazioni di disagio locali, anche in rapporto alla estensione dell'abitato ed alle particolari difficoltà di traffico urbano;
- c) il personale impiegato in servizi di istituto in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale.

*[Handwritten signature]*  
..

*Seal Obsequie*

richiesti requisiti ricorrono nelle sedi di servizio già individuate dall'Amministrazione quali sedi disagiate ai fini dell'art. 55 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335;

d) il personale appartenente a reparti organici o frequentatore di corsi alloggiato collettivamente in caserma, ovvero il personale che, al di fuori di dette ipotesi, alloggia, anche temporaneamente, in caserma ai fini della disponibilità per l'impiego. Il trattamento di mensa obbligatoria di servizio è, pertanto, escluso per il personale che fruisce di alloggi individuali, nonché per quello che fruisce di alloggio collettivo ai sensi del quarto comma dell'art. 49 del regolamento di servizio, approvato con D.P.R. 28.10.1985, n° 782, quando non ricorrano le predette esigenze di impiego.

o o o o o

Premesso che la consumazione dei pasti avviene, di regola, presso le strutture dell'Amministrazione, con la legge di cui sopra si stabilisce che, qualora presso i singoli Organismi interessati o presso altro Ufficio o Reparto della stessa sede sia impossibile assicurare il funzionamento della mensa obbligatoria di servizio, questo Ministero, compatibilmente con le risorse disponibili, e limitatamente alle fattispecie indicate alle lettere a), b) e c), può provvedervi ai sensi dell'art. 55 del regolamento di servizio.

A tale riguardo, si precisa che sono pure in corso di predisposizione i necessari decreti che autorizzano il rinnovo delle convenzioni con amministrazioni pubbliche o con esercizi privati, al fine di assicurare la continuità del servizio di mensa.

Si soggiunge che, nel caso di cui alla lettera b), qualora si renda necessario il ricorso a convenzioni con esercizi privati, l'onere a carico dell'Amministrazione non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonché delle integrazioni vitto e dei generi di conforto - eventualmente spettanti - di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

Per quanto attiene agli adempimenti di carattere amministrativo-contabile relativi al servizio in questione, si dovranno osservare le istruzioni contenute nell'accluso allegato.


Tanto premesso, nel sottolineare che, come già sopra evidenziato, la legge in parola subordina l'istituzione delle mense obbligatorie di servizio alla disponibilità di fondi sui competenti capitoli di bilancio, si conferma l'assoluta necessità che qualsiasi iniziativa riguardante la concessione del

beneficio sia preventivamente sottoposta a questo Ministero, per le valutazioni del caso e per l'eventuale adozione dei prescritti decreti.

La corrispondenza inerente al servizio di che trattasi dovrà essere inoltrata a questo Dipartimento, congiuntamente: alla Direzione Centrale del Personale - Servizio T.E.P. ed alla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria - Servizio Gestioni Contabili.

Nel richiamare l'attenzione sulla particolare rilevanza della questione, si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.-

p. II MINISTRO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. d'Amico', written over the typed text 'p. II MINISTRO'.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DEL PERSONALE  
SERVIZIO ORDINAMENTO E CONTENZIOSO

## NORME AMMINISTRATIVO-CONTABILI RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO

1) Personale impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico in reparto organico o a questo aggregato, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, durante la permanenza nel servizio.

### A.1 - Servizi svolti fuori sede -

A seconda della località nella quale il servizio viene svolto, si applica la seguente normativa.

#### a) - Località dove esistono strutture della Polizia di Stato -

Qualora il personale venga impiegato in servizi di ordine e sicurezza pubblica o di soccorso pubblico, ovvero impiegato in speciali servizi operativi, in località dove esistono le mense obbligatorie o quelle non obbligatorie di servizio (mense in economia), il personale stesso dovrà fruire del beneficio presso dette mense.

Allorchè, negli stessi Organismi della Polizia di Stato, si determini la coesistenza di "mense obbligatorie di servizio" e "mense in economia", la relativa documentazione amministrativo-contabile, per i pasti consumati dal predetto personale, dovrà essere tenuta separatamente, anche se l'organizzazione del servizio è unica. In tal caso, la somministrazione dei generi ai conviventi, fruitori delle mense obbligatorie di servizio e delle mense in economia, deve essere, comunque, corrispondente al valore della quota vitto stabilita per ciascun tipo di mensa.

La gestione amministrativo-contabile delle mense obbligatorie di cui fruirà il personale di che trattasi dovrà essere formalizzata con la istituzione, presso la mensa ospitante, del "quaderno del vitto" (mod. 86/M, ex mod. 2), sul quale dovranno essere annotati i conviventi a mensa. A fianco di ciascun nominativo, dovranno essere precisati il controvalore in contanti

della razione viveri, le presenze giornaliere, il totale delle giornate vitto ed il corrispondente importo, nonché le quote di "miglioramento vitto" e "combustibile".

Nel retro del "quaderno vitto", nell'apposito prospetto, dovranno essere riepilogate le fatture allegate al quaderno stesso. Il quaderno vitto dovrà essere chiuso a fine mese o al termine del servizio e quietanzato dai conviventi.

Nel caso in cui le fatture di acquisto dei generi alimentari non fossero scindibili, in quanto comprensive anche degli acquisti necessari per il confezionamento dei pasti per i conviventi alle "mense in economia", nel prospetto riepilogativo delle fatture, a cura degli Organismi della Polizia di Stato che gestiscono la mensa, dovrà essere apposta la dichiarazione che gli importi relativi alle spese per il vitto consumato dal personale interessato corrispondono all'onere complessivo sostenuto dalla mensa ospitante per l'acquisto dei generi alimentari.

Si precisa che il "quaderno vitto" dovrà recare l'attestazione, da parte del funzionario responsabile del contingente, comprovante che il personale compreso nella relativa contabilità ha svolto il servizio che dà diritto al beneficio.

Il "quaderno vitto" dovrà essere, poi, inviato alla Prefettura nella cui giurisdizione i servizi sono stati effettuati, per l'emissione, a carico del cap. 2625, dell'ordinativo di pagamento della spesa di che trattasi a favore del responsabile della mensa ospitante.

A richiesta dell'Organismo che gestisce tale ultima mensa, le Prefetture sono autorizzate ad effettuare congrue anticipazioni, commisurate al fabbisogno occorrente, in relazione anche alla durata dei servizi.

Le Prefetture medesime segnaleranno tempestivamente a questo Ministero, a mezzo telegramma, l'effettivo fabbisogno, per la necessaria apertura di credito.

b) - Località dove non esistono strutture della Polizia di Stato -

Quando il personale della Polizia di Stato viene impiegato nei cennati servizi fuori sede in località dove non esistono mense o dove gli Organismi della Polizia di Stato non sono dotati di strutture idonee per la costituzione di una mensa, al fine di sopperire all'impossibilità di funzionamento delle mense obbligatorie di servizio, si dovrà ricorrere,

semprechè non sia possibile provvedervi mediante appalti, alla stipula di convenzioni, in ordine di preferenza, con altre Amministrazioni o Enti pubblici dello Stato che gestiscono mense per il proprio personale oppure con esercizi privati, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 28 ottobre 1985, n. 782.

b/1) - Convenzioni con altre Amministrazioni o Enti pubblici dello Stato -

Tra le Prefetture e le altre Amministrazioni o Enti pubblici dello Stato, eventualmente disponibili (Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Agenti di Custodia, altre Forze Armate, FF.SS., ecc.), le cui mense sono ubicate nelle stesse sedi dove sono svolti i servizi di che trattasi, dovrà essere formalizzata idonea convenzione, che preveda la consumazione dei pasti da parte dei dipendenti della Polizia di Stato interessati al servizio e precisi il numero dei dipendenti medesimi.

Il contingente dovrà dotarsi di apposito bollettario a "madre" e "figlia", con fogli numerati, bollati e vistati dal funzionario responsabile.

Ciascuna bolletta dovrà recare l'indicazione del nominativo del dipendente ammesso al beneficio, del pasto, pomeridiano o serale, nonchè della giornata in cui il medesimo viene consumato.

Il dipendente consegnerà la bolletta "figlia" all'Amministrazione della mensa cui viene ammesso, la quale, poi, mensilmente o al termine del servizio, lo restituirà al predetto funzionario, unitamente alla nota di addebito, per il rimborso della relativa spesa.

Lo stesso funzionario, esperite le necessarie verifiche ed accertata la concordanza dei pasti consumati con quelli risultanti dal bollettario, invierà alla Prefettura nella cui giurisdizione sono stati effettuati i servizi di ordine pubblico la nota di addebito, munita del visto per l'effettiva erogazione del servizio e corredata delle bollette "figlia".

Si soggiunge che, presso il contingente, dovrà essere istituito anche il "quaderno vitto" (mod. 86/M, ex mod. 2), che, debitamente quietanzato dai conviventi alla mensa, dovrà essere allegato alla documentazione di cui sopra.

La spesa di che trattasi - il cui ammontare dovrà essere tempestivamente segnalato a questo Ministero per l'accreditamento dei fondi occorrenti - graverà sul cap. 2625 e sarà rendicontata allegando a ciascun ordinativo di pagamento estinto la nota di addebito, le bollette "figlia", relative ai pasti consumati, ed il "quaderno vitto".

All'elaborato in parola dovrà, altresì, essere allegata copia della convenzione.

b/2) - Convenzioni con esercizi privati -

La Prefettura competente per territorio, d'intesa con il funzionario responsabile del contingente interessato, dovrà individuare uno o più esercizi privati tra quelli esistenti nel luogo in cui deve essere svolto il servizio, in grado di provvedere al confezionamento dei pasti e che pratichino condizioni più vantaggiose per l'Amministrazione.

La composizione dei pasti deve essere conforme a quella stabilita dal Ministero della Difesa per le proprie mense obbligatorie di servizio ed il relativo corrispettivo deve essere pari al controvalore, in contanti, della razione viveri e dell'assegno giornaliero di miglioramento vitto, anch'esso stabilito da detto Dicastero.

La differenza tra il prezzo convenuto per ciascun pasto ed il predetto controvalore - da considerare quale corrispettivo per manodopera e per spese generali inerenti alla preparazione dei pasti - va posta a carico del cap. 2623.

Qualora, in relazione al numero dei beneficiari ed alla durata del servizio, si preveda, per i singoli esercizi prescelti, un onere, per la sola preparazione dei pasti, di importo (I.V.A. compresa) non superiore a L. 7.200.000, l'appalto dovrà essere affidato in economia, ai sensi del D.P.R. 27 luglio 1981, n. 489, mediante stipula di apposita convenzione. Ove, viceversa, tale onere fosse di importo superiore, occorrerà stipulare con l'esercizio interessato apposito contratto a trattativa privata, utilizzando l'unito fac-simile.

Alla stipula della convenzione o del contratto dovrà seguire una comunicazione telegrafica a questo Ministero circa il fabbisogno occorrente, distintamente per i capitoli 2625 e 2623.

Si precisa che, in ogni caso, la congruità del prezzo concordato per ciascun pasto dovrà risultare da apposita attestazione dei competenti U.T.E. o Camera di Commercio.

Ove l'urgenza non consentisse di acquisire tale parere, al rendiconto di spesa o alla documentazione contrattuale dovrà essere allegata una dichiarazione - sottoscritta dal funzionario responsabile del contingente - da cui si rilevino i motivi per i quali, tenuto conto delle circostanze di tempo, di luogo e di servizio si è ritenuto di far consumare i pasti presso l'esercizio prescelto.

Il prezzo pattuito dovrà essere oggetto di doppia fatturazione, riepilogativa di tutti i pasti consumati, e riferita:

- alla quota dei generi alimentari, in misura corrispondente ai controvalori;
- alla differenza tra il prezzo convenuto per ciascun pasto e la predetta quota.

Il contingente dovrà munirsi del prescritto "quaderno vitto" (mod. 86/M, ex mod.2) e di apposito bollettario costituito da "madre" e due "figlia", con fogli numerati, bollati e vistati dal funzionario.

Ciascun foglio del bollettario dovrà recare l'indicazione del nominativo del dipendente interessato, del pasto, pomeridiano o serale, nonché della giornata in cui il medesimo viene consumato.

Il dipendente consegnerà le due bollette "figlia" all'esercizio privato prescelto, il quale, poi, a fine servizio, le restituirà al funzionario responsabile del contingente, unitamente alle due fatture.

Lo stesso funzionario, esperite le necessarie verifiche ed accertata la concordanza dei pasti addebitati con quelli risultanti dal bollettario, invierà alla Prefettura, insieme con le allegate bollette "figlia", le corrispondenti fatture, munite del visto per l'effettiva erogazione del servizio.

Come detto avanti, le spese relative alla quota dei generi alimentari saranno liquidate con i fondi accreditati sul capitolo 2625, mentre la differenza tra il prezzo convenuto e la predetta quota farà carico al cap. 2623.

La prescritta rendicontazione, quando il servizio viene assicurato in economia, dovrà essere effettuata allegando a ciascun ordinativo di pagamento estinto le documentate fatture, copia della convenzione e del parere di congruità o, nei cennati casi di urgenza, la prevista dichiarazione sostitutiva.

Gli elaborati concernenti il cap. 2625 dovranno essere corredati anche del "quaderno vitto", debitamente quietanzato dai beneficiari.

#### A.2 - Servizi svolti in sede -

A seconda della località nella quale il servizio viene svolto, si applica la seguente normativa.

- a) - Località dove esistono strutture della Polizia di Stato -

Valgono le istruzioni di massima contenute nella circolare n. 800/9807/C.2 del 30 luglio 1962.

b) - Località dove non esistono strutture della Polizia di Stato -

Si richiamano le istruzioni di cui al precedente punto b).

2) Personale impiegato in servizi di istituto, specificamente tenuto a permanere sul luogo del servizio o che non può allontanarsene per il tempo necessario per la consumazione del pasto presso il proprio domicilio;

A) - Nel caso in cui sia possibile avvalersi di strutture dell'Amministrazione, si applicano le seguenti istruzioni, integrative di quelle previste dalla summenzionata circolare del 30 luglio 1962.

Le previste condizioni di servizio debbono risultare da apposita dichiarazione da rilasciarsi di volta in volta dal Dirigente dell'Organismo di appartenenza; utilizzando un apposito bollettario costituito da "madre" e "figlia", con fogli numerati, bollati e vistati dallo stesso funzionario.

Nel raccomandare l'assoluta necessità di un rigoroso accertamento della sussistenza delle predette condizioni, si avverte che nella cennata dichiarazione si deve specificatamente indicare la mensa della Polizia di Stato presso cui ciascun interessato è ammesso, in relazione alla preventive intese con gli Organismi presso cui le mense sono funzionanti, tenuto anche conto della ricettività delle mense medesime.

La bolletta "figlia" per ciascun dipendente dovrà essere consegnata al responsabile della mensa per essere allegata al "quaderno vitto", che, debitamente quietanzato dagli aventi diritto, sarà inviato alla competente Prefettura per la prescritta rendicontazione.

B) - Nel caso in cui non sia possibile avvalersi di una struttura dell'Amministrazione, dovrà farsi ricorso alle modalità alternative previste al punto 1.b).

Si deve, peraltro, avvertire che, qualora venga autorizzata la stipula di un contratto con un esercizio privato, l'onere a carico dell'Amministrazione ( capitoli 2625 e 2623) non può eccedere il doppio del controvalore della razione viveri, nonchè delle integrazioni vitto e dei generi di conforto, di cui alle tabelle annesse agli stati di previsione della spesa del Ministero della Difesa.

Ne consegue che la quota di spesa addebitata dall'esercizio privato, eccedente tale limite, rimane a carico di ciascun interessato.

3) - Personale impiegato in servizi di istituto, in località di preminente interesse operativo ed in situazioni di grave disagio ambientale -

Qualora il beneficio possa essere goduto presso strutture dell'Amministrazione, è applicabile la normativa di carattere generale prevista dalla richiamata circolare del 30 luglio 1962.

Ove, viceversa, ciò non sia possibile, si rende necessario ricorrere alle modalità alternative previste al precedente punto 1.b).

4) - Personale alloggiato collettivamente in caserma o per il quale l'alloggio collettivo in caserma è specificamente richiesto ai fini della disponibilità per l'impiego -

Premesso che il beneficio deve essere necessariamente goduto presso strutture dell'Amministrazione, si applicano le sottonotate istruzioni, integrative di quelle previste dalla più volte richiamata circolare del 30 luglio 1962.

Le previste condizioni di servizio debbono risultare da apposita dichiarazione rilasciata dal Dirigente dell'Organismo di appartenenza; dichiarazione che non potrà avere validità superiore ad un mese, sulla quale dovrà essere specificata la mensa cui ciascun interessato è ammesso ed annotati, poi, i pasti effettivamente consumati.

Nel sottolineare la necessità che anche la sussistenza delle predette condizioni, che danno titolo al beneficio, sia rigorosamente accertata, si fa presente che la cennata dichiarazione mensile dovrà essere consegnata al responsabile della mensa, per essere allegata al "quaderno vitto", che, debitamente quietanzato dagli aventi diritto, sarà inviato alla competente Prefettura per la prescritta rendicontazione.

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA DI \_\_\_\_\_

Premesso che, per sopperire all'impossibilità di funzionamento di una mensa obbligatoria per il personale della Polizia di Stato (1)..  
.....  
....., il relativo servizio va assicurato mediante stipula di apposito contratto a trattativa privata con un esercizio privato, si conviene quanto segue.

Art. 1

Definizione dei contraenti

Nel contesto del presente contratto, la Prefettura contraente è indicata con la parola "Amministrazione", rappresentata nei modi prescritti dalle norme in vigore; il prestatore del servizio oggetto del presente contratto è indicato con la parola "impresa", rappresentata legalmente da Sig. \_\_\_\_\_, nat a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_, giu= sta documentazione allegata.

Art. 2

Oggetto dell'appalto

Forma oggetto del presente contratto il servizio di confezionamento e distribuzione di due pasti giornalieri, pomeridiano e serale, per il personale indicato in premessa, nel numero previsto di \_\_\_\_\_ unità, presso l'esercizio denominato: " \_\_\_\_\_", sito in \_\_\_\_\_, per il periodo compreso tra \_\_\_\_\_ ed il giorno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_

Art. 3

Norme regolatrici dell'appalto

L'appalto deve essere eseguito con l'osservanza di tutti i patti, ./.

---

(1) a seconda dei casi: "appartenente al Reparto Mobile di impiegato durante.....", ovvero "che presta servizio presso....."

oneri e condizioni previsti:

- a) dal presente contratto;
- b) dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
- c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti soprarichiamati.

Art. 4

Composizione dei pasti e rimborso della relativa spesa

L'impresa contraente si impegna a confezionare i pasti di cui al precedente art. 2, aventi la seguente composizione giornaliera:

(1)

La spesa sostenuta per l'acquisto di tali generi viene rimborsata extra-contrattualmente, nella misura giornaliera di L. (2)

Art. 5

Importo dell'appalto - Pagamenti

Per il servizio di cui all' art. 2, l'Amministrazione liquiderà all'impresa un corrispettivo, a pasto, con esclusione delle spese per il vitto, come precisato al precedente art. 4, di L. , per complessive L. , IVA compresa.

./.

---

(1) Elencare la composizione dei pasti prevista dal Ministero della Difesa, riprodotta annualmente, con apposita circolare, dalla Direzione Centrale del Personale - Servizio TEP.

(2) indicare il controvalore della razione viveri, previsto nella predetta circolare -

Sulla base delle presenze previste, viene a determinarsi una spesa pre sunta di L. , IVA compresa, per complessive l i r e

Il pagamento è disposto, a fine servizio, (1) dalla Prefettura di , nel limite del 95% dell'importo fatturato.

Il pagamento del saldo è disposto dal Ministero dell'Interno, dietro presentazione del rendiconto della spesa di cui al comma precedente, debitamente chiuso a pareggio, da parte della Prefettura di

Ambedue i pagamenti sono effettuati - previa presentazione di fatture munite del visto, attestante la regolarità del servizio svolto, apposto dal comandante dell'unità interessata (2) - con mandati diretti intestati all'impresa contraente ed esigibili presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di

#### Art. 6

##### Cauzione

L. L'impresa è esonerata, a sua domanda, dal costituire la cauzione di a garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, subordinatamente al miglioramento dello 0,75% (pari a L. ) sul prezzo contrattuale, che, pertanto, si riduce da L. a L. ).

#### Art. 7

##### Inadempienze e penalità

L'impresa è soggetta a penalità, qualora nell'esecuzione del servizio si verificassero inadempienze consistenti nel confezionamento di un numero di pasti inferiore a quello pattuito, ovvero nella preparazione dei medesimi, utilizzando generi alimentari in quantità inferiore a quella indicata al precedente art. 4.

- 
- (1) Se il contratto è stipulato per sopperire all'impossibilità di funzionamento di una mensa in una località di preminente interesse operativo ed in situazione di grave disagio ambientale, l'inciso "a fine servizio" deve essere eliminato.
- (2) Nella stessa ipotesi prevista nella precedente nota, le parole: "dal comandante dell'unità interessata" devono essere sostituite dalle parole: "dal titolare dell'Organismo interessato" o "dai titolari degli Organismi"

Le penalità potranno variare, a seconda della gravità della inadempienza, da un minimo del 5% ad un massimo del 10% dell'importo dovuto, al netto dell'I.V.A., per ogni pasto, per il quale si è verificata l'inadempienza.

Art. 8

Spese contrattuali

L'impresa riconosce a suo carico le spese inerenti al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata.

(data)

p. IL PREFETTO

L'IMPRESA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_